

Serie Ordinaria n. 20 - Lunedì 14 maggio 2012

**D.g.r. 9 maggio 2012 - n. IX/3399**  
**Approvazione linee guida per la predisposizione degli Statuti dei Consorzi di Bonifica ai sensi dell'art. 81 della l.r. 31/2008 e dell'art. 2 della l.r. 25/2011**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il comma 1 dell'art. 79 della l. r. 31/2008, ai sensi del quale per ciascun comprensorio di bonifica e irrigazione è istituito un solo consorzio di bonifica di primo grado;

Visto l'articolo 2 della l. r. 28 dicembre 2011, n. 25, il quale detta disposizioni in ordine al riordino dei consorzi di bonifica e norme transitorie e finali;

Richiamata la d.g.r. 18 dicembre 2003, n. VII/15676, concernente l'approvazione delle linee guida per la predisposizione dello statuto dei consorzi di bonifica ai sensi dell'art. 6, 1° comma, della l. r. 7/2003;

Richiamata la d.g.r. 8 febbraio 2012, n. n. IX/2994, concernente l'approvazione della proposta definitiva di ridelimitazione dei comprensori di bonifica e di irrigazione, ai sensi degli articoli 78 e 79 bis della l. r. 31/2008;

Richiamata la d.g.r. 14 marzo 2012, n. IX/3110, concernente la costituzione degli organismi collegiali, ai sensi della l. r. 25/2011, art. 2, comma 2, lettera b);

Richiamata la d.g.r. 14 marzo 2012, n. IX/3121, concernente l'approvazione delle linee guida per la disciplina operativa e organizzativa del processo di transizione dai consorzi soggetti a fusione alla costituzione dei nuovi consorzi di bonifica, ai sensi del comma 2, dell'articolo 2 della l. r. 25/2011;

Richiamata la d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX/3316, concernente proposta di regolamento regionale recante disciplina del procedimento elettorale dei consorzi di bonifica, ai sensi dell'articolo 82 della l. r. 31/2008 e dell'articolo 2 della l. r. 25/2011 (richiesta di parere alla competente Commissione consiliare);

Preso atto che ai sensi del comma 15, dell'art. 2 della l. r. 25/2011 la Giunta Regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, approva la modifica delle linee guida per la redazione degli statuti consortili;

Viste le linee guida per la predisposizione degli statuti consortili, ai sensi dell'art. 81 della l. r. 31/2008, elaborate dagli uffici regionali con la collaborazione del Gruppo di Lavoro per il riordino dei consorzi di bonifica, costituito con decreto n. 1722 del 5 marzo 2012, di cui all'allegato A, composto da 6 pagine, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di precisare che le linee guida di cui al sopra richiamato allegato A si applicano dalla data del presente provvedimento e sostituiscono le linee guida approvate con d.g.r. 15676/2003;

Preso atto che il Gruppo di Lavoro sopra richiamato ha inoltre elaborato lo statuto tipo che i consorzi possono utilizzare per la predisposizione dei propri statuti;

Visto lo statuto tipo, di cui all'allegato B alla presente deliberazione, composto da n. 20 pagine;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della IX Legislatura, approvato con d.c.r. n. 56 del 28 settembre 2010;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 81 della l. r. 31/2008 e dell'articolo 2 della l. r. 25/2011, le linee guida per la predisposizione degli statuti dei consorzi di bonifica, di cui all'allegato A, composto da 6 pagine, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare lo statuto tipo di cui all'allegato B, che i consorzi di bonifica possono utilizzare nella predisposizione dei propri statuti;

3. di stabilire che le linee guida di cui al punto 1 si applicano a decorrere dalla data del presente provvedimento e che le stesse sostituiscono le linee guida approvate con d.g.r. 18 dicembre 2003 n. VII/15676;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché la trasmissione ai consorzi e ai presidenti degli organismi collegiali di cui alla d.g.r. 14 marzo 2012, n. IX/3110.

Il segretario: Marco Pilloni

**LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE  
DEGLI STATUTI DEI CONSORZI DI BONIFICA AI SENSI  
DELL'ART. 81 L.R. 31/2008 E DELL'ART. 2 DELLA L.R. 25/2011**

## **1 PREMESSA**

Le presenti linee guida forniscono le indicazioni necessarie per la predisposizione e l'approvazione degli statuti consortili da attuarsi da parte dei consorzi di bonifica ai sensi della l.r. 31/2008 e dell'art. 2 della l.r. 25/2011.

Il presente documento è stato redatto con il contributo del Gruppo di Lavoro per il riordino dei consorzi di bonifica costituito con decreto n. 1722 del 5 marzo 2012.

## **2 CONTENUTI**

### *2.1 Natura giuridica - Sede - Comprensorio - Perimetro*

Occorre riportare il provvedimento di costituzione, la natura giuridica (ente pubblico economico a carattere associativo ai sensi dell'art. 59 del r.d. 13 febbraio 1933 n. 215 e dell'art. 79 della l.r. n. 31/08), il nome, la sede legale, eventuali sedi operative, i comuni del comprensorio con relativa superficie comprensoriale e la descrizione del perimetro del comprensorio. Il comprensorio può inoltre essere suddiviso in distretti funzionali o territoriali a fini elettorali, gestionali e amministrativi, fatte salve l'unicità del bilancio, della pianificazione e della programmazione del consorzio, con l'obbligo di costituzione del distretto per i territori dei consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado in essere alla data di entrata in vigore della l.r. 25/2011.

### *2.2 Finalità*

Sono le finalità dell'attività di bonifica e di irrigazione stabilite dalla legislazione statale e regionale (in particolare l.r. 31/2008), che i consorzi perseguono attraverso una serie di articolata di azioni ed interventi e la gestione delle opere di bonifica e irrigue. Il Consorzio di bonifica provvede a garantire la sicurezza idraulica del territorio, l'uso plurimo e la razionale utilizzazione a scopo irriguo delle risorse idriche, la provvista, regimazione e tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue, il risparmio idrico, l'attitudine alla produzione agricola del suolo e lo sviluppo delle produzioni agro-zootecniche e forestali, la salvaguardia e la valorizzazione del territorio e del paesaggio.

### *2.3 Funzioni*

Il Consorzio espleta le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle disposizioni legislative e regolamentari statali e regionali.

### *2.4 Potere impositivo*

Per l'esercizio delle funzioni di cui al punto precedente e di quelle comunque assegnate dallo Stato e dalla Regione, il Consorzio ha il potere di imporre contributi a carico dei proprietari dei beni immobili, sia agricoli che extragricoli, che traggono beneficio dalle opere di bonifica, secondo la disciplina di cui all'art. 90 della l.r. 31/08.

### *2.5 Distretti elettorali*

Per l'elezione del consiglio di amministrazione, da svolgersi secondo i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione nazionale e dalla l.r. 31/2008, il Comprensorio può essere suddiviso in distretti funzionali o territoriali a fini elettorali. Tale suddivisione è obbligatoria per i comprensori di bonifica e di irrigazione n. 5 «Adda-Oglio» e n. 6 «Oglio e Mella», di cui alla d.g.r. 2994/2012.

Lo statuto consortile individua per ogni distretto nome, territorio e numero di consiglieri da eleggere, tenuto conto dell'estensione territoriale e delle opere esistenti nel territorio del distretto.

### *2.6 Organi del consorzio*

Così come stabilito dall'art. 82 della l.r. 31/2008, sono organi del Consorzio:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Revisore dei Conti.

### *2.7 Consiglio di amministrazione*

Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto al massimo da 15 membri di cui:

- a) 12 componenti eletti dai consorziati aventi diritto al voto nel suo seno;
- b) da 1 rappresentante dei comuni ricadenti nel comprensorio consortile;
- c) da un rappresentante delle province nel cui territorio ricade il comprensorio consortile;
- d) da un rappresentante della Regione.

### *2.8 Funzioni del Consiglio di Amministrazione*

Il Consiglio di Amministrazione svolge funzioni di programmazione, di indirizzo e di controllo dell'attività consortile. Ad esso sono attribuiti, oltre agli atti espressamente previsti dalla legge (adozione dello statuto, adozione dei piani comprensoriali di bonifica e di riordino irriguo, approvazione dei bilanci e loro variazioni, conti consuntivi, piano di organizzazione dei servizi, conferimento della funzione di ufficiale rogante a funzionari del consorzio, deliberare annualmente il riparto della contribuzione) altri atti fondamentali, tra cui:

- a) approvazione di regolamenti consortili;
- b) adozione piani di classificazione degli immobili;
- c) programmi triennali delle opere;
- d) fissazione delle indennità di carica spettanti a tre componenti del Consiglio;
- e) relazione di fine mandato;

## Serie Ordinaria n. 20 - Lunedì 14 maggio 2012

- f) assunzione di mutui;
- g) acquisto, costituzione e alienazione di diritti reali immobiliari;
- h) nomina del direttore;
- i) costituzione in giudizio in tutti i procedimenti, salvo le particolarità del giudizio tributario in cui è ammessa la costituzione tramite l'ufficio 8 ex art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
- j) determinazione dei casi specifici di indifferibilità e urgenza su cui il Presidente può assumere provvedimenti da sottoporre a successiva ratifica del Consiglio;
- k) elezione del comitato esecutivo composto, oltre che dal presidente, da due membri scelti tra i propri componenti eletti;
- l) elezione del Presidente e del/i Vice/i Presidente/i;
- m) deliberazione in merito alla sottoscrizione di accordi di programma, convenzioni, accordi sindacali in ambito locale, ecc.;
- n) nomina di commissioni per affrontare particolari aspetti o problemi gestionali del consorzio.

Per l'approvazione di alcuni provvedimenti di rilevante interesse, da individuare nello statuto consortile, può essere prevista una maggioranza qualificata.

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Comitato Esecutivo composto da tre membri scelti tra i propri componenti eletti. Lo stesso Consiglio oltre al Presidente elegge anche il/i Vice/i Presidente/i

### 2.9 Funzioni del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo formula proposte ed esprime pareri al Consiglio di Amministrazione su questioni rilevanti per il consorzio, come lo statuto, il piano di organizzazione dei servizi consortili (POV), i regolamenti, gli atti di indirizzo, i bilanci e le relative variazioni, la nomina e la designazione dei rappresentanti del consorzio presso aziende, enti e istituzioni, assunzione o nomina del direttore.

Lo statuto consortile definisce le competenze specifiche del Comitato Esecutivo e quelle delegabili dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo verifica inoltre la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione.

### 2.10 Elezione del Presidente, Vice-Presidente e del Comitato Esecutivo

Nella seduta di insediamento del Consiglio di Amministrazione avviene l'elezione del Presidente e del Comitato esecutivo, come previsto dalla legge e nel rispetto delle procedure e delle tempistiche previste dal Regolamento Elettorale Regionale. Nella stessa seduta è/sono eletto/i anche il Vice/i Presidente/i del consorzio, uno dei quali è nominato vicario.

### 2.11 Funzioni del Presidente

Il Presidente, cui è attribuita la rappresentanza legale del Consorzio:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo;
- b) sovrintende all'amministrazione consorziale e assicura l'osservanza delle norme di legge, di regolamento e di statuto;
- c) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi consortili le informazioni e gli atti, anche riservati;
- d) compie gli atti conservativi dei diritti del consorzio e promuove, avvalendosi del Direttore, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del consorzio;
- e) assume, nei casi di indifferibilità e urgenza stabiliti, gli atti deliberativi da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Il Presidente è coadiuvato da uno o due vice presidenti di nomina consiliare che lo sostituiscono in caso di assenza.

### 2.12 Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio regionale ai sensi della l.r. 4 dicembre 2009, n. 25 «Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale»:

- a) esercita il controllo gestionale, finanziario e di legittimità sugli atti del Consorzio;
- b) presenta al Consiglio una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo;
- c) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.

Il Revisore dei Conti assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e può procedere, in qualsiasi momento, ad atti d'ispezione e di controllo.

In caso di accertamento di gravi irregolarità, il Revisore dei Conti ha facoltà di richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dalla richiesta medesima.

Deve segnalare tempestivamente agli uffici regionali eventuali atti illegittimi adottati dal Consiglio, dal Presidente, dal Comitato esecutivo, dal Direttore e dai dirigenti.

### 2.13 Disposizioni comuni

Le disposizioni comuni disciplinano il funzionamento degli organi consortili ed il rapporto tra i singoli consiglieri e l'organo consortile di cui fanno parte. Tali disposizioni riguardano: l'accettazione, le dimissioni e la decadenza dalle cariche; la vacanza dalle cariche e le sostituzioni; l'indennità di carica ed il rimborso delle spese; il numero minimo delle sedute del consiglio all'anno; le maggioranze richieste per la validità della adunanze del Consiglio di Amministrazione; la partecipazione alle sedute del Consiglio del direttore e di funzionari del consorzio e di eventuali soggetti esterni (per tematiche particolari); le astensioni ed il conflitto di interesse; le modalità di votazione e la maggioranza prevista affinché le deliberazioni assunte siano valide; la verbalizzazione delle adunanze, la pubblicazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio.

### 2.14 Gli uffici

Gli uffici sono organizzati sulla base del piano di organizzazione dei servizi consortili, deliberato dal Consiglio di Amministrazione e la gestione amministrativa è esercitata dal direttore attraverso gli uffici. Spettano in particolare al Direttore e alla dirigenza d'area, secondo quanto indicato dal piano di organizzazione dei servizi consortili e dallo statuto consortile, la firma dei contratti e di tutti gli atti di impegno verso l'esterno, sulla base di provvedimenti approvati dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore e la dirigenza gestiscono le risorse umane, strumentali e finanziarie e sono responsabili dei procedimenti amministrativi.

In generale al Direttore sono attribuite le competenze e le responsabilità stabilite dallo statuto e dai regolamenti consortili nonché quelle delegate dal Consiglio di Amministrazione, in conformità della legislazione statale e regionale vigente.

I consorzi di bonifica di primo grado possono articolare la dirigenza in più aree, così come previsto nella contrattazione collettiva nazionale e recepita nel piano di organizzazione variabile in relazione alle esigenze organizzative ed operative del consorzio.

### 2.15 Autonomia gestionale e amministrativa

Così come previsto dall'articolo 2 della l.r. 25/2011 il comprensorio può essere suddiviso in distretti funzionali o territoriali a fini elettorali, gestionali e amministrativi, fatte salve l'unicità del bilancio, della pianificazione e della programmazione del consorzio. Costituiscono in ogni caso distretti i territori dei consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado in essere alla data di entrata in vigore della richiamata legge regionale. Lo statuto consortile dovrà definire le modalità di funzionamento e le attività in capo al distretto e la sua organizzazione oltre a disciplinare i rapporti tra il consorzio e i distretti.

Ai distretti operativi possono essere attribuite singole sottogestioni finanziarie in base a quanto previsto nel punto successivo.

Gli organismi distrettuali hanno una funzione consultiva e propositiva verso il consorzio di bonifica di appartenenza. I componenti degli eventuali organismi distrettuali partecipano all'attività degli stessi a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese che devono essere documentate.

### 2.16 Gestione finanziaria e patrimoniale

L'organizzazione e la gestione contabile e finanziaria devono ispirarsi ai principi di efficacia, efficienza ed economicità.

Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo devono essere adottati nel rispetto dei principi dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 15 dicembre precedente l'esercizio finanziario, mentre il conto consuntivo viene approvato entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Ferma restando l'unicità del bilancio, possono essere previste sottogestioni di bilancio in relazione alla presenza o meno di distretti.

Il patrimonio immobiliare viene distinto in beni strumentali, in quanto funzionali all'attività del consorzio e quindi facenti parte del patrimonio indisponibile, e in beni non strumentali, in quanto non funzionali all'attività del consorzio, e pertanto appartenenti al patrimonio disponibile.

### 2.17 Contribuenza e riparto delle spese

Le spese a carico dei consorziati ricadenti nel perimetro di contribuenza per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica e di irrigazione, nonché quelle relative al funzionamento e alle altre finalità istituzionali del Consorzio, sono ripartite in ragione dei benefici conseguiti, sulla base di apposito piano di classifica.

L'ammontare del contributo consortile è determinato con deliberazione annuale di riparto della contribuenza in proporzione ai benefici e secondo gli indici e i parametri per la quantificazione dei benefici. I contributi consortili devono essere contenuti nei limiti delle spese sostenute per l'attività istituzionale.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, ai sensi dell'art. 90, comma 3, l.r. n. 31/2008, le modalità di riscossione dei contributi.

Contro gli avvisi di accertamento o le cartelle esattoriali per il pagamento del contributo di bonifica, fatto salvo il ricorso alle competenti commissioni tributarie, i consorziati potranno presentare ricorso al Presidente del consorzio nel caso di errore materiale o di duplicazione dell'iscrizione o di altre fattispecie indicate nello statuto consortile. Lo statuto stabilirà la tempistica e le modalità di presentazione di tali ricorsi. In caso in cui il consorzio presenti ricorso presso le commissioni tributarie o altri organi giudiziari il Consorzio valuterà l'opportunità o meno di presentarsi in giudizio secondo le modalità e le competenze stabilite dallo statuto.

### 2.18 Regolamenti

Con appositi regolamenti consortili saranno disciplinati i servizi del Consorzio ed il funzionamento dell'amministrazione e degli uffici, per gli aspetti non direttamente disciplinati dallo statuto.

### 2.19 Rapporti con gli altri consorzi

Nel caso in cui due o più consorzi siano interessati dalla gestione e l'esercizio di alcune opere di interesse comune, lo statuto registra tali situazioni e rimanda a convenzioni o protocolli di intesa con i consorzi interessati tutti gli aspetti operativi, organizzativi e finanziari.

### 2.20 Consorzi di secondo grado

Anche per la predisposizione degli statuti dei consorzi di bonifica di secondo grado, disciplinati dalla l. r. 31/2008, si applicano le presenti linee guida, con le seguenti particolarità:

- Il Consiglio di amministrazione è composto da un massimo di 12 consiglieri, nominati per almeno 2/3 dai consorzi di bonifica di primo grado;
- Il rimanente 1/3 dei consiglieri sarà riservato alle designazioni/elezioni di altri soggetti pubblici e privati aderenti al consorzio, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal regolamento regionale che disciplina il procedimento elettorale dei consorzi;
- La rappresentanza dei consorzi di primo grado è determinata dallo statuto in misura fissa, nei limiti di designazione da uno a quattro consiglieri, secondo i seguenti parametri:
  - a) superficie complessiva del loro comprensorio;
  - b) numero degli utenti iscritti nel catasto consortile per importo superiore alla soglia di economicità;
  - c) ammontare dei contributi versati nell'ultimo esercizio finanziario al consorzio di secondo grado;
- ogni parametro determinerà un coefficiente percentuale proporzionale, il prodotto finale sarà arrotondato con riguardo alle frazioni maggiori, salvi i limiti minimo e massimo di consiglieri di cui sopra.

### 2.21 Norme transitorie

Tali norme si applicano solo per gli statuti provvisori dei nuovi consorzi derivanti dalla fusione di preesistenti consorzi di bonifica e consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado. Per questi consorzi, fino all'insediamento dei nuovi organi consortili, gli organismi collegiali costituiti con d.g.r. 31/10/2012, esercitano le funzioni e le competenze stabilite dall'articolo 2 della l. r. 25/2011.

**STATUTO TIPO**

## INDICE

## CAPO I

(NATURA GIURIDICA, SEDE, COMPRESORIO, PERIMETRO, FINALITA' E FUNZIONI DEL CONSORZIO)

Art. 1 (Natura giuridica - Sede)

Art. 2 (Comprensorio e perimetro)

Art. 3 (Finalità del consorzio)

Art. 4 (Funzioni del consorzio)

Art. 5 (Potere impositivo)

Art. 6 (Distretti elettorali)

## CAPO II

(ORGANI ED UFFICI)

Art. 7 (Organi del consorzio)

## SEZIONE I

(CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

Art. 8 (Composizione)

Art. 9 (funzioni)

Art. 10 (Convocazione)

Art. 11 (Comitato esecutivo)

Art. 12 (Vicepresidente/i)

## SEZIONE II

(PRESIDENTE)

Art. 13 (Elezione del Presidente e Vice Presidente)

Art. 14 (Funzioni del Presidente)

## SEZIONE III

(REVISORE DEI CONTI)

Art. 15 (Funzioni e competenze)

## SEZIONE IV

(DISPOSIZIONI COMUNI)

Art. 16 (Accettazione delle cariche)

Art. 17 (Durata delle cariche)

Art. 18 (Dimissioni dalle cariche)

Art. 19 (Decadenza dalle cariche)

Art. 20 (Vacanza delle cariche e sostituzioni)

Art. 21 (Indennità di carica e rimborso spese)

Art. 22 (Validità delle adunanze)

Art. 23 (Intervento alle sedute)

Art. 24 (Astensioni - Conflitto di interesse)

Art. 25 (Votazioni)

Art. 26 (Verbale delle adunanze)

Art. 27 (Pubblicazione delle deliberazioni)

## SEZIONE V

(UFFICI)

Art. 28 (Organizzazione degli uffici)

Art. 29 (Funzioni e responsabilità)

Art. 30 (Gestione amministrativa)

Art. 31 (Responsabilità dei procedimenti)

## SEZIONE VI

(AUTONOMIA GESTIONALE AMMINISTRATIVA)

Art. 32 (Distretti)

Art. 33 (Organismi)

## SEZIONE VII

(GESTIONE FINANZIARIA)

Art. 34 (Esercizio finanziario)

Art. 35 (Bilancio di previsione)

Art. 36 (Conto consuntivo)

Art. 37 (Sottogestioni di bilancio)

**SEZIONE VIII  
(CONTRIBUENZA)**

Art. 38 (Riparto della spesa)

**SEZIONE IX  
(RISCOSSIONE CONTRIBUTI, RICORSI, TESORERIA E CASSA)**

Art. 39 (Riscossione)

Art. 40 (Ricorsi)

Art. 41 (Servizi di tesoreria e cassa)

**SEZIONE X  
(REGOLAMENTI)**

Art. 42 (Materie)

**SEZIONE XI  
(RAPPORTI CON ALTRI CONSORZI)**

Art. 43 (Opere di interesse comune)

**CAPO I**

NATURA GIURIDICA - SEDE - COMPENSORIO - PERIMETRO - FINALITÀ E FUNZIONI DEL CONSORZIO

**Art. 1  
Natura giuridica - Sede**

1. Il Consorzio di Bonifica ....., costituito con d.g.r./decreto..... in data ....., è retto dal presente Statuto ed ha sede in.....

2. Il Consorzio è ente pubblico economico a carattere associativo ai sensi dell'art. 59 del r.d. 13 febbraio 1933 n. 215 e dell'art. 79 della l.r. 31/08

**Art. 2  
Compensorio e perimetro**

1. Il Compensorio del Consorzio ha una superficie territoriale complessiva di ha ....., così distinta:

<i>N. Comuni</i>	<i>Superficie Ha. consorziaria</i>	<i>Superficie in Ha. del Comune</i>
totale		

PERIMETRO: .....

.....

.....

.....

**Art. 3  
Finalità del consorzio**

1. Ai fini della sicurezza idraulica del territorio, dell'uso plurimo e della razionale utilizzazione a scopo irriguo delle risorse idriche, della provvista, regimazione e tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue, del risparmio idrico, dell'attitudine alla produzione agricola del suolo e dello sviluppo delle produzioni agro-zootecniche e forestali, della salvaguardia e della valorizzazione del territorio e delle sue risorse, della promozione e realizzazione di azioni e attività di carattere conoscitivo, culturale e divulgativo sulle tematiche della bonifica delle risorse idriche e del suolo.

**Art. 4  
Funzioni del Consorzio**

1. I consorzi di Bonifica, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 76 della l.r. 31/2008, esercitano nell'ambito del compensorio le funzioni assegnate dalla legislazione statale e regionale, tra cui in particolare quelle relative a:

- progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 77 avute in concessione dalla Regione;
- progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica nei canali consortili e approvvigionamento di imprese produttive e attività civili con le acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni;
- promozione, realizzazione e concorso, anche attraverso appositi accordi di programma, di azioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di valorizzazione economica sostenibile di risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 144, comma 3, del d.lgs. 152/2006;
- realizzazione di opere di prevenzione e protezione dalle calamità naturali mediante interventi di ripristino delle opere di bonifica e irrigazione, di manutenzione idraulica, di forestazione e di ripristino ambientale;
- attuazione e promozione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 76, anche tramite associazioni di consorzi riconosciute dalla Regione, di attività di studio, ricerca e sperimentazione di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale, nonché di attività di informazione e formazione degli utenti e di diffusione delle conoscenze circa la bonifica e l'irrigazione e le risorse acqua e suolo;
- espressione del parere sulle domande di concessione di derivazione di acqua pubblica aventi rilevanza per il compensorio, nonché del parere obbligatorio alla provincia previsto dall'articolo 36 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);

Serie Ordinaria n. 20 - Lunedì 14 maggio 2012

- g) attuazione degli interventi di competenza anche in economia secondo uno specifico regolamento regionale;
- h) possono progettare, realizzare e gestire strade, acquedotti ed elettrodotti rurali, nonché opere di protezione civile e opere di navigazione. Possono altresì esercitare ogni altro compito connesso e funzionale alla difesa del suolo, alla conservazione dinamica e alla valorizzazione del sistema e dello spazio rurale nonché alla tutela e gestione delle risorse idriche attribuito dalla normativa vigente, dagli atti di programmazione e dai provvedimenti di finanziamento di opere e di servizi della Regione, dell'autorità di bacino, delle province e dei comuni nell'ambito delle rispettive competenze;
- i) nel comprensorio di competenza svolgono funzioni di vigilanza sulla corretta attuazione dei piani generali di bonifica, dei programmi triennali e dei piani comprensoriali da parte dei consorzi di miglioramento fondiario, dei consorzi volontari di irrigazione e in genere da parte di tutte le utenze idriche operanti nel rispettivo comprensorio. In caso di mancata esecuzione degli interventi necessari all'attuazione del piano comprensoriale da parte degli interessati, i consorzi di bonifica possono essere autorizzati con decreto del competente direttore generale della Giunta regionale a eseguire interventi diretti per l'adeguamento delle opere e per il funzionamento dei sistemi irrigui, con spese a carico degli inadempienti;
- j) provvedono altresì:
- alla vigilanza sulle opere di bonifica e irrigazione;
  - all'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalle norme di polizia idraulica attraverso gli agenti dei consorzi di bonifica, nonché all'irrogazione delle relative sanzioni e al ripristino dello stato dei luoghi;
  - al rilascio delle concessioni relative ai beni demaniali affinenti alla bonifica, come individuati ai sensi dell'articolo 85, comma 5 della l.r. 31/2008;
- k) possono stipulare apposita convenzione con gli enti locali per l'erogazione di servizi, per la progettazione di opere pubbliche, per la tenuta del catasto, per la gestione del reticolo idrico minore e, in genere, per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio rurale;
- l) I consorzi di Bonifica possono essere autorizzati dalla Regione ad assumere le funzioni dei consorzi di utilizzazione idrica, qualora la Regione non ritenga opportuno costituire un Consorzio di Bonifica di secondo grado.

*L'elenco sopra riportato deve essere integrato dai consorzi con altre funzioni attribuite ai consorzi dalla vigente normativa nazionale e regionale.*

#### **Art. 5 Potere impositivo**

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. precedente e di quelle comunque assegnate dallo Stato e dalla Regione, il Consorzio ha il potere di imporre contributi a carico dei proprietari dei beni immobili, sia agricoli che extragricoli che traggono beneficio dalle opere di bonifica, secondo la disciplina di cui alla l.r. 31/08.

#### **Art. 6 Distretti elettorali**

1. (Facoltativo/Obbligatorio per i comprensori di bonifica e di irrigazione n. 5 e n. 6) qualora previsto dal regolamento sul procedimento elettorale).

2. Per l'elezione del consiglio di amministrazione il Comprensorio è suddiviso in distretti elettorali così individuati:

Distretto ....., che comprende i territori comunali di ....., per l'elezione di .... consiglieri

Distretto ....., che comprende i territori comunali di ....., per l'elezione di .... consiglieri

Distretto ....., che comprende i territori comunali di ....., per l'elezione di ....consiglieri.

3. Le regole e le procedure elettorali, per quanto non stabilito nel presente statuto, sono definite dal regolamento elettorale del consorzio, elaborato e approvato in conformità con quanto stabilito dal Regolamento regionale n. ....del.....

#### CAPO II ORGANI ED UFFICI

#### **Art. 7 Organi del Consorzio**

1. Sono organi del Consorzio del consorzio di bonifica:

- a) il Consiglio di Amministrazione
- b) il Presidente
- c) il Revisore dei Conti

#### SEZIONE I CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### **Art. 8 Composizione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 15 membri di cui:

- a) 12 componenti eletti dagli aventi diritto al voto;
- b) da un rappresentante dei comuni nel cui territorio ricade il comprensorio consortile;
- c) da un rappresentante delle province nel cui territorio ricade il comprensorio consortile;
- d) da un rappresentante della Regione.

#### **Art. 9 Funzioni**

1. Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) eleggere nel suo seno, tra i componenti eletti, in occasione della prima seduta, il Presidente, il/i Vice/i Presidente/i, di cui uno assume la carica di vicario, e il Comitato Esecutivo;
- b) convocare gli aventi diritto al voto, fissare la data delle elezioni;

- c) approvare la relazione di inizio mandato;
- d) adottare col voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti lo statuto e le modifiche statutarie;
- e) deliberare il programma triennale dei lavori pubblici, i programmi di attività del Consorzio, i piani comprensoriali di bonifica e il piano di riordino irriguo ed i progetti attuativi;
- f) deliberare il piano di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri di contribuenza;
- g) deliberare i regolamenti, le norme di funzionamento dei servizi e i piani di organizzazione variabile delle aree e dei servizi consortili;
- h) fissare le indennità di carica spettanti a tre componenti del Consiglio e al Revisore dei conti;
- i) deliberare sull'acquisto, la costituzione e l'alienazione di diritti reali immobiliari;
- j) deliberare sui servizi di tesoreria e cassa e di riscossione dei tributi;
- k) deliberare sui criteri di rilascio delle concessioni idrauliche;
- l) deliberare l'assunzione di mutui;
- m) approvare il bilancio preventivo, le variazioni al medesimo, nonché il conto consuntivo;
- n) redigere, allo scadere del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta;
- o) approvare il regolamento integrativo del regolamento regionale sul procedimento elettorale nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 82 l.r. 31/2008 e s.m.i. e dal regolamento regionale sul procedimento elettorale;
- p) per i consorzi interregionali, approvare il proprio regolamento elettorale nel rispetto delle Intese interregionali, nonché delle disposizioni dettate dall'art. 82 l.r. 31/2008 e s.m.i. e dal regolamento regionale sul procedimento elettorale, ove non in contrasto con tali intese;
- q) adottare atti di indirizzo generale per il funzionamento dell'ente;
- r) deliberare in merito alla nomina del Direttore;
- s) autorizzare il Presidente alla firma degli accordi di programma e delle convenzioni con gli enti pubblici;
- t) autorizzare il Presidente a stare o a resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale in tutti i procedimenti, salvo quelli di natura tributaria;
- u) conferire le funzioni di ufficiale rogante degli atti di interesse del consorzio a funzionari appartenenti all'area amministrativa in servizio presso il consorzio e in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di titolo equipollente
- v) deliberare la partecipazione ad enti e società od associazioni, che comunque si presenti di interesse per il Consorzio o per l'attività di bonifica;
- w) deliberare in materia di reclami e richieste di rettifica avverso l'elenco degli aventi diritto al voto adottato dal direttore e approvare l'elenco definitivo;
- x) deliberare l'istituzione del seggio elettorale o dei seggi elettorali (nei distretti di cui all'art. 6), determinandone la composizione e provvedendo alla nomina dei componenti;
- y) deliberare l'accettazione delle liste di candidati e la proclamazione degli eletti;
- z) deliberare in merito alla sottoscrizione di accordi di programma, convenzioni, accordi sindacali in ambito locale, ecc.;
- aa) autorizzare il Direttore ad assumere, promuovere o licenziare il personale dipendente;
- bb) approvare i progetti delle opere nelle varie fasi di realizzazione e gli atti di collaudo e/o i certificati di regolare esecuzione delle opere realizzate;
- cc) nominare commissioni per affrontare particolari aspetti o problemi gestionali del consorzio;
- dd) determinare i casi specifici di indifferibilità e urgenza su cui il Presidente può assumere provvedimenti da sottoporre a successiva ratifica del Consiglio.

#### **Art. 10 Convocazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente non meno di otto volte l'anno
2. Deve altresì essere convocato su istanza del Revisore dei Conti, ovvero quando ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica con l'indicazione degli argomenti da trattare, entro trenta giorni dalla richiesta stessa.
3. Le riunioni del Consiglio di amministrazione hanno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal comitato esecutivo.
4. La convocazione deve essere fatta a mano, a mezzo dipendente consortile, ovvero con lettera raccomandata o in alternativa via posta elettronica certificata (PEC) spedita ai consiglieri almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
5. Con il consenso scritto degli interessati la convocazione può essere eseguita con mezzi telematici.
6. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante telegramma o mezzi telematici fino a due giorni prima della data della riunione.
7. Almeno 48 ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria del consorzio a disposizione dei consiglieri e del revisore dei conti.
8. Il presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai consiglieri almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso, qualora un terzo dei consiglieri lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere differita a una successiva seduta, da tenersi non prima del giorno successivo alla data in cui si è riunito il Consiglio.
9. Per l'elezione del Presidente, del Comitato esecutivo e del/i Vice/i Presidente, il Consigliere più anziano di età convoca il Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre e lo presiede per la prima seduta da tenersi entro il 15 gennaio.

#### **Art. 11 Comitato esecutivo**

1. Il Comitato esecutivo, composto dal Presidente e da due Consiglieri, formula proposte ed esprime pareri al Consiglio di Amministrazione in merito:
  - a) alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del consorzio presso enti, aziende e istituzioni;
  - b) all'assunzione o alla nomina del Direttore;
  - c) ai bilanci e alle relative variazioni;
  - d) agli atti generali di indirizzo;

Serie Ordinaria n. 20 - Lunedì 14 maggio 2012

- e) allo statuto, al POV e ai regolamenti;
  - f) a materie indicate dallo statuto consortile e/o delegate dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Comitato esecutivo inoltre:
- a) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione, relazionando al Consiglio medesimo;
  - b) si esprime sulla nomina da parte del presidente del responsabile del procedimento.
3. Il Comitato esecutivo viene convocato dal Presidente senza formalità specifiche.

#### **Art. 12** **Vicepresidente/i**

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente le relative funzioni sono svolte dall'eventuale secondo Vicepresidente o dal terzo componente del Comitato esecutivo

#### SEZIONE II PRESIDENTE

#### **Art. 13** **Elezione del Presidente e vice Presidente**

- 1. E' eleggibile Presidente un componente eletto del Consiglio di Amministrazione.
- 2. L'elezione del Presidente e del/i vice/i avviene nei tempi e secondo le modalità stabilite dall'articolo 19 del regolamento regionale n. xxxx del xx/xx/xxxx..

#### **Art. 14** **Funzioni del Presidente**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, anche in giudizio, ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi consorziali, impartisce direttive al Direttore in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti; in particolare:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, ad eccezione della prima riunione di insediamento che viene convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età;
- c) sovrintende all'amministrazione consorziale e assicura l'osservanza delle norme di legge, di regolamento e di statuto;
- f) propone al Consiglio gli atti generali di indirizzo;
- g) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi consorziali le informazioni e gli atti, anche riservati;
- h) compie gli atti conservativi dei diritti del consorzio e promuove, direttamente o avvalendosi del Direttore, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del consorzio;
- (i) si costituisce in giudizio previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- (j) assume, nei casi specifici di indifferibilità e urgenza stabiliti dal Consiglio, gli atti deliberativi da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

#### SEZIONE III REVISORE DEI CONTI

#### **Art. 15** **Funzioni e competenze**

- 1. Il Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili:
  - a) esercita il controllo gestionale, finanziario e di legittimità sugli atti del Consorzio;
  - b) presenta al Consiglio una relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;
  - c) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa;
  - d) assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
  - e) può procedere, in qualsiasi momento, ad atti d'ispezione e di controllo.
- 2. In caso di accertamento di gravi irregolarità il Revisore dei Conti ha facoltà di richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dalla richiesta medesima.
- 3. Nel caso di accertamento di atti illegittimi adottati dal Consiglio, dal Comitato Esecutivo, dal Presidente o dai dirigenti, il Revisore segnala tempestivamente la circostanza agli uffici regionali.

#### SEZIONE IV DISPOSIZIONI COMUNI

#### **Art. 16** **Accettazione delle cariche**

- 1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si perfeziona con l'accettazione da parte dei consiglieri, che dovrà essere comunicata per iscritto al Consorzio entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.
- 2. Tale avviso sarà inviato agli eletti alle cariche consorziali, con raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) entro tre giorni dalla data di proclamazione degli eletti.
- 3. In difetto di accettazione entro i termini indicati colui che è stato eletto viene considerato rinunciataro ed al suo posto subentra il primo dei non eletti della medesima lista. Anche in tale ipotesi si applicano le modalità dei commi 1 e 2.
- 4. Qualora la sostituzione del rinunciataro non risulti possibile e nei casi diversi da quello della mancata accettazione, valgono le norme per le elezioni integrative.

5. In caso di mancata accettazione della carica di Presidente o di Vice Presidente, il Consiglio d'Amministrazione procederà a nuova elezione di queste cariche in seno al Consiglio.

#### **Art. 17** **Durata delle cariche**

1. I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
2. La scadenza di tutti gli organi si verifica in ogni caso al 31 dicembre del quinto anno, anche se l'entrata in carica sia intervenuta in epoca successiva al 1° gennaio.
3. Qualora i nuovi organi non siano stati eletti o nominati, ovvero non siano ancora intervenute le accettazioni di cui al precedente art. 15, gli organi cessati per scadenza del termine rimangono prorogati per non oltre 45 giorni, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione.

#### **Art. 18** **Dimissioni dalle cariche**

1. Le dimissioni devono essere rassegnate per lettera raccomandata. Le dimissioni del Presidente e dei Vice Presidenti sono irrevocabili e hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta l'accettazione da parte di coloro che sono stati eletti in sostituzione dei dimissionari.
2. Per quanto riguarda le dimissioni dalla carica di Consigliere, queste hanno effetto immediato.

#### **Art. 19** **Decadenza dalle cariche**

1. La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, cessino le condizioni di eleggibilità ovvero sopravvenga una causa di ineleggibilità. Decadono parimenti coloro che senza giustificato motivo non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dal successivo art. 24.
2. La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio di Amministrazione previa comunicazione dei motivi all'interessato.
3. La cessazione della carica di Consigliere comporta la perdita delle cariche di Presidente o di Vice Presidente.

#### **Art. 20** **Vacanza delle cariche e sostituzioni**

1. Quando il Presidente o i componenti del comitato esecutivo cessano dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro trenta giorni il Consiglio di Amministrazione per provvedere alla loro sostituzione. Qualora cessino dalla carica per qualsiasi motivo i membri elettivi del Consiglio di Amministrazione, il consiglio di amministrazione provvede con propria deliberazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla cessazione, alla loro sostituzione secondo l'ordine dei non eletti nella stessa lista della medesima fascia. Qualora tale lista non presenti candidati non eletti, viene prescelto il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti.
2. Qualora il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione eletti dall'Assemblea risulti ridotto a meno della metà per contemporanee dimissioni della maggioranza dei componenti, l'Assemblea dovrà essere convocata entro tre mesi per il rinnovo dell'intera rappresentanza.
3. In caso di cessazione dalla carica dei rappresentanti dei comuni e delle provincie, su segnalazione del Presidente del Consorzio da effettuarsi entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza sopra accennata, il Presidente della Provincia, provvede, ai sensi del regolamento elettorale, alla convocazione dell'assemblea per la conseguente elezione. I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.
4. Analogamente in caso di cessazione dalla carica del rappresentante regionale, la Regione provvede entro trenta giorni dalla segnalazione del presidente del Consorzio da effettuarsi entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza.

#### **Art. 21** **Indennità di carica e rimborso spese**

1. Al Presidente e ai due componenti del Consiglio di Amministrazione può essere attribuita un'indennità annua di carica nei limiti stabiliti dall'art. 82 della l.r. 31/2008.
2. I componenti il Consiglio di Amministrazione partecipano a titolo gratuito alle sedute degli organi, con diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento dell'ufficio.
3. Al Revisore dei conti viene corrisposto un compenso annuo.

#### **Art. 22** **Validità delle adunanze**

1. Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In caso di mancato raggiungimento del quorum necessario, potrà essere indetta una seduta di 2a convocazione, in tale caso l'adunanza sarà valida con la presenza di un terzo dei componenti in carica.
2. Il Consiglio di Amministrazione, in assenza del Presidente, del Vice Presidente e del terzo componente del Comitato esecutivo, è presieduto dal Consigliere più anziano di età.
3. Il Comitato Esecutivo delibera con la presenza di almeno due componenti.

#### **Art. 23** **Intervento alle sedute**

1. Il Direttore del Consorzio e il segretario verbalizzante intervengono alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto.
2. Possono essere chiamati ad intervenire anche dirigenti e funzionari del Consorzio o soggetti esterni al consorzio perché forniscano chiarimenti e delucidazioni al Consiglio di Amministrazione e al Comitato esecutivo su determinate problematiche.

Serie Ordinaria n. 20 - Lunedì 14 maggio 2012

**Art. 24****Astensioni - Conflitto d'interesse**

1. Il componente del Consiglio di Amministrazione che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia al Consiglio ed astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione.

2. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali.

**Art. 25****Votazioni**

1. Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero la metà dei presenti ne faccia richiesta.

2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta, in prima votazione, la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso contrario la votazione sarà ripetuta e per la sua validità è richiesta la maggioranza relativa dei voti dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

3. Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede bianche sia superiore a quello delle schede con espresso il voto.

4. In ambedue i casi potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una votazione, che sarà valida, a maggioranza relativa, qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o delle schede bianche.

5. Gli astenuti ai sensi dell'art. 24 comma 1, non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.

6. Il Comitato Esecutivo delibera con almeno due voti favorevoli.

7. Per l'approvazione dello statuto e dei regolamenti consorziali e per l'adozione del piano di comprensoriale di bonifica e del piano di classifica è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri

**Art. 26****Verbale delle adunanze**

1. Per ogni adunanza viene redatto un verbale secondo le modalità e con i contenuti stabiliti da apposito regolamento consorziale.

2. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

**Art. 27****Pubblicazione delle deliberazioni**

1. Le deliberazioni assunte dagli organi consorziali ordinari e dai commissari regionali debbono essere pubblicate all'albo del consorzio e on-line entro quindici giorni dalla data della loro adozione, per otto giorni consecutivi.

2. Le deliberazioni acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione, fatti salvi i provvedimenti assunti ai sensi degli articoli 81, 88, 90, 91 della l.r. 31/2008 che sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.

3. Gli allegati, oggetto di approvazione delle deliberazioni, devono essere messi a disposizione di chi voglia prenderne visione per la durata della pubblicazione, in conformità di quanto disposto dalla l.n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

4. Le deliberazioni che contengono dati riservati sono pubblicate per estratto.

## SEZIONE V

## UFFICI

**Art. 28****Organizzazione degli uffici**

1. L'organizzazione dei servizi e delle aree operative del Consorzio è definita da un piano di organizzazione variabile approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato esecutivo, che, in relazione alle funzioni istituzionali del Consorzio, individua le esigenze organizzative del consorzio medesimo e le necessarie strutture.

**Art. 29****Funzioni e responsabilità**

1. I poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi consorziali mentre la gestione amministrativa è attribuita al direttore ai sensi dell'art. 83 l.r. 31/2008.

2. Il Consiglio di amministrazione definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare.

3. Il Comitato Esecutivo verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione, relazionando al Consiglio.

**Art. 30****Gestione amministrativa**

1. La gestione amministrativa è esercitata dal Direttore attraverso gli uffici.

2. Il Direttore, può essere assunto esclusivamente con contratto a tempo determinato per periodi non eccedenti la durata del mandato elettivo del Consiglio di Amministrazione. L'incarico è comunque rinnovabile. Sono fatti salvi i rapporti a tempo indeterminato nei casi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.

3. Spetta ai Dirigenti oppure al Direttore la direzione delle aree operative secondo i criteri dettati dal presente statuto, dai provvedimenti di organizzazione e dal regolamento di svolgimento dell'attività amministrativa del Consorzio.

4. Spetta ai Dirigenti oppure al Direttore l'adozione di atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno, che lo statuto non riservi al presidente.

5. Al Direttore e ai Dirigenti è attribuita l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio di Amministrazione, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti:

a) la presidenza delle commissioni di concorso per l'assunzione del personale;

b) la stipulazione di contratti; gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa programmati;

- c) l'acquisto e la vendita di beni mobili, anche registrati, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione dell'art. 125 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, gli atti per l'amministrazione, la gestione del personale dipendente e l'assegnazione della responsabilità dei procedimenti amministrativi;
  - d) provvedimenti di assenso, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, dagli atti generali di indirizzo, ivi comprese le licenze e le concessioni idrauliche;
  - e) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;
  - f) la firma e l'apposizione del visto di esecutività sui ruoli di contribuzione consortile;
  - g) gli altri atti ad essi attribuiti dai regolamenti consortili.
6. Il direttore e i dirigenti di Area gestiscono le risorse umane, strumentali e finanziarie.

### **Art. 31** **Responsabilità dei procedimenti**

1. Il Consiglio di Amministrazione disciplina con apposito regolamento lo svolgimento dell'attività amministrativa del Consorzio, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le responsabilità ed i compiti, non esplicitamente indicati nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento, fanno carico al direttore o dirigente di area.
3. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, la nomina del responsabile del procedimento è riservata al Presidente, sentito il Comitato esecutivo, su proposta del Direttore.
4. Il responsabile di cui al comma precedente è unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture ex art. 10 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, svolge tutti i compiti previsti dal d.lgs. n. 163 citato e dal d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207

## SEZIONE VI (Facoltativa/obbligatoria dove c'erano consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado) AUTONOMIA GESTIONALE AMMINISTRATIVA

### **Art. 32** **Distretti**

1. All'interno del comprensorio è riconosciuta autonomia gestionale e amministrativa ai seguenti distretti
  - a)
  - b)
  - c)
2. Apposito regolamento consortile determina compiti e funzioni dei distretti.
3. Ferma restando l'unicità del bilancio, ai Distretti operativi possono essere attribuite singole sottogestioni finanziarie in base al successivo art. 37.
4. I distretti operativi svolgono funzione consultiva e propositiva al Consiglio di Amministrazione e funzionano facendo capo alle direttive della sede centrale del Consorzio e con una organizzazione disciplinata da apposito regolamento.

### **Art. 33** **Organi**

1. I distretti obbligatori operano a mezzo dei seguenti organi aventi funzione consultiva:
  - a) Comitato, composto da tre componenti, compreso il Presidente.
  - b) Presidente del Comitato.
2. I componenti partecipano al Comitato a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate per lo svolgimento delle funzioni.
3. Il Comitato può essere assistito da un dipendente consortile per le funzioni di segreteria.
4. Il Comitato può presentare al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo pareri, osservazioni e proposte in merito alle azioni, attività ed interventi svolti dal Consorzio di bonifica.

## SEZIONE VII GESTIONE FINANZIARIA

### **Art. 34** **Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare. E' fatta salva la possibilità di prorarre la chiusura dei conti sino al 31 gennaio dell'anno successivo per la riscossione delle entrate accertate entro il 31 dicembre e per la liquidazione delle spese impegnate sempre entro tale data.

### **Art. 35** **Bilancio di previsione**

1. Il bilancio di previsione è approvato non oltre il termine del 15 dicembre precedente l'esercizio finanziario.
2. Detto bilancio deve rispettare i principi dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario. Tutte le spese debbono essere iscritte nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione di carattere compensativo. Non sono ammesse gestioni al di fuori del bilancio.
3. Il bilancio di previsione, predisposto dagli uffici è proposto al Consiglio dal Comitato Esecutivo unitamente alla relazione illustrativa. Il bilancio verrà sottoposto preventivamente all'esame del Revisore dei Conti il quale, con apposita relazione, dovrà dare atto fra l'altro della sua formale e sostanziale regolarità e della sua corretta impostazione nel rispetto dei criteri generali della vigente classifica per il riparto delle spese consortili.

Serie Ordinaria n. 20 - Lunedì 14 maggio 2012

### **Art. 36** **Conto consuntivo**

1. Il conto consuntivo è approvato entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, deve anch'esso rispettare i principi dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario.

2. Detto conto è composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione amministrativa e della situazione patrimoniale. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, categorie e capitoli, ripartitamente per competenza e per residui.

3. La situazione amministrativa pone in evidenza:

- a) la consistenza del conto di tesoreria e di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivi eseguiti nell'anno in conto di competenza e in conto residui, nonché il saldo alla chiusura dell'esercizio;
- b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere e da pagare alla fine dell'esercizio;
- c) l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

4. La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale. Non sono ammesse compensazioni tra partite dell'attivo e del passivo.

5. Il conto consuntivo, predisposto dagli uffici unitamente alla relazione illustrativa del Comitato Esecutivo, è sottoposto all'esame del Revisore che redige apposita relazione contenente tra l'altro l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, la regolarità della gestione in rapporto al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente nonché l'attribuzione delle entrate e delle spese secondo i criteri generali del piano di classifica per il riparto delle spese consorziali.

### **Art. 37** **Sottogestioni di bilancio**

1. Lo statuto consorzile, attraverso il regolamento di contabilità, può stabilire l'attivazione di sottogestioni di bilanci, ferma restando l'unicità del bilancio

2. Per i distretti di cui all'art. 32 viene elaborato un estratto del bilancio che individua i costi specifici dell'ambito stesso.

## SEZIONE VIII CONTRIBUENZA

### **Art. 38** **Riparto della spesa**

1. Le spese a carico dei consorziati ricadenti nel perimetro di contribuenza per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica e di irrigazione, nonché quelle relative al funzionamento e alle altre finalità istituzionali del Consorzio, sono ripartite in ragione dei benefici effettivamente conseguiti, sulla base di apposito piano di classifica.

## SEZIONE IX RISCOSSIONE CONTRIBUTI, RICORSI, TESORERIA E CASSA

### **Art. 39** **Riscossione**

1. La riscossione dei contributi consorzili sarà effettuata secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera, ai sensi dell'art. 90, comma 3, l.r.n. 31/2008, in materia di modalità della riscossione.

### **Art. 40** **Ricorsi**

1. Salvo il ricorso alla competente commissione tributaria provinciale, contro gli avvisi di accertamento o le cartelle esattoriali, qualora non precedute da avviso di accertamento, i consorziati potranno ricorrere per errore materiale o per duplicazione dell'iscrizione.

2. Il ricorso dovrà essere proposto al Presidente entro trenta giorni dalla notificazione dell'avviso o della cartella.

3. Il ricorso non sospenderà la riscossione, tuttavia il Presidente avrà facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione.

4. Nei giudizi presso le commissioni tributarie provinciali e le commissioni tributarie regionali il Consorzio, nei cui confronti è proposto ricorso, sta in giudizio mediante il Dirigente preposto all'area cui appartiene l'ufficio tributi oppure mediante il Direttore.

5. E' comunque in facoltà del Consorzio anche in tali casi costituirsi in giudizio con un legale abilitato all'esercizio della professione.

### **Art. 41** **Servizi di tesoreria e cassa**

1. Per i servizi di tesoreria e cassa, da affidarsi ad Istituto bancario, il Consorzio stipulerà apposite convenzioni, che prevederanno la prestazione di idonee garanzie.

## SEZIONE X REGOLAMENTI

### **Art. 42** **Materie**

1. Saranno disciplinati da appositi regolamenti del Consorzio di bonifica:

- a) i servizi del Consorzio;
- b) il funzionamento dell'amministrazione e degli uffici, per gli aspetti non direttamente disciplinati dal presente statuto.

SEZIONE XI  
RAPPORTI CON GLI ALTRI CONSORZI

**Art. 43**  
**Opere di interesse comune (qualora esistenti)**

Sono opere di interesse comune con il Consorzio di bonifica....

- a)
- b)

...

Per la gestione e l'esercizio delle opere di cui al precedente comma, i consorzi interessati regolano i loro rapporti attraverso convenzioni o protocolli di intesa per gli aspetti operativi, organizzativi e finanziari

Ogni deliberazione relativa ai rapporti tra i consorzi per gli interessi comuni nonchè per l'esecuzione, manutenzione e gestione delle opere di interesse comune e la partecipazione dei consorzi nella spesa relativa, sarà deferita, in caso di disaccordo, ad un comitato interconsorziale costituito da due delegati per ogni consorzio.

Il Presidente del Comitato è nominato d'accordo tra i consorzi, in difetto di accordo la nomina è deferita alla Regione Lombardia .

I membri e il presidente del comitato durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

I componenti il Comitato partecipano a titolo gratuito alle sedute di tale organo, sarà loro corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento dell'ufficio.